



Associazione
VOLONTARI
della
CASA
della
CARITÀ

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Volontari Casa della Carità

In data 16 dicembre 2022, alle ore 18:00, presso l'Auditorium della Casa della Carità, in via Brambilla 10, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione Volontari Casa della Carità per deliberare e discutere in merito al seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento dello Statuto dell'Associazione in base a quanto richiesto dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) modificando gli articoli 6 e 17 come segue:
 - a. all'art 6 con la cancellazione della parola "*maggiorenne*" all'ultimo capoverso. La nuova versione risulterà di conseguenza: "Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione"
 - b. sostituire all'Art17 comma 1 la frase: "*Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile.*" Con la frase seguente: "Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti."

Sono presenti:

1. la Presidente dell'Associazione Volontari Gemma Di Marino,
2. il Vicepresidente dell'Associazione Giorgio Jacchetti,
3. la Consigliera Paola Bono,
4. la Consigliera Lorena Cantarelli,
5. il Consigliere Giorgio Caimi,
6. il Consigliere Giorgio Tacconi,
7. la Consigliera Pia Saraceno

e i seguenti volontari iscritti:

8. Abu El Kheir Samarkanda
9. Agostinetto Maria Grazia
10. Barlassina Patrizia
11. Bergo Monica
12. Bianchi Silvio
13. Bolognesi Tiziano
14. Brockhaus Matilde
15. Capecchi Marco
16. Carnaghi Giuseppina
17. Casavola Vita
18. Cerutti Michele
19. Cesena Desolina

DMG

- 
20. Comuzzi Paolo
 21. Consonni Martina
 22. Covi Giuliana
 23. Crotti Felice
 24. Cupella Francesco
 25. De Marchi Maria Stella
 26. De Paola Delia
 27. Diagne Kadim
 28. Fatta Dina
 29. Gariboldi Rosalba
 30. Giovannazzi Virgilio
 31. Granata Stefania
 32. Gropelli Chiara
 33. Grossi Maria Fausta
 34. Gualano Palma
 35. Lenci Arnaldo
 36. Maglio Valentina
 37. Magnaghi Mauro
 38. Magni Loredana
 39. Milius Marie Antoniette
 40. Prandoni Valeria
 41. Ravelli Carla
 42. Sangiovanni Giordano
 43. Vitali Raffaella
 44. Zeni Armando

E per delega:

- 
45. Bailo Silvia (delega Bergo)
 46. Bandiera Patrizia (delega Barlassina)
 47. Buscone Norina Angela (delega Cesena)
 48. Casati Gianmario (delega Bolognesi)
 49. Caso Simona (delega Covi)
 50. D'Alessandro Fabiola (delega Bolognesi)
 51. De Miro Liana (delega Barlassina)
 52. De Vecchi Patrizia (delega Gariboldi)
 53. Fusari Ismene (delega Bergo)
 54. Gianotti Patrizia (delega Gariboldi)
 55. Giovannini Maria Grazia (delega Covi)
 56. Girardi Anna Maria (delega Gariboldi)
 57. Grata Laura (delega Cesena)
 58. Greco Giuseppe (delega Covi)
 59. Maltese Angela (delega Barlassina)
 60. Occhielli Milena (delega Bergo)
 61. Segato Michela (delega Bolognesi)
 62. Stirling Ann Catherine (delega Cesena)

Totale iscritti: 121

Quorum: 61

Presenti: 44 (37 + 7 Direttivo)

Deleghe: 18

Totale presenti: 62

SMG

Constatata la presenza della metà più uno degli iscritti, la Presidente Gemma Di Marino dichiara aperta l'Assemblea e valida per approvare modifiche statutarie.

Ribadendo che le correzioni specificate nell'Odg sono essenziali per poter completare l'iscrizione al Registro e quindi garantire all'Associazione un corretto funzionamento, la Presidente illustra i prossimi passi da compiere una volta approvate le modifiche, e specificatamente, la registrazione del nuovo Statuto all'Agenzia delle Entrate, il pagamento dell'iscrizione e il rinvio del documento al RUNTS.

Si procede, infine alla votazione. Il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea termina con lo scambio degli auguri di Buon Natale!

L'assemblea termina alle ore 19:00

Milano, 16/12/2022

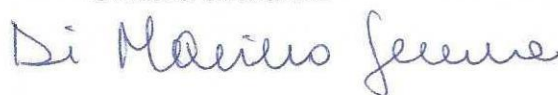
La Segretaria

Lorena Cantarelli



La Presidente

Gemma Di Marino



12-01-2023
REGISTRATO L
A. N. 92 SERIE 3
CN 9
Cresola

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASA DELLA CARITA' ODV ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita con sede in Milano, Via Francesco Brambilla 10, l'Associazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASA DELLA CARITA' ODV" di seguito detta "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto. I contenuti e la struttura sono di natura democratica ispirati a principi di solidarietà e trasparenza che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa. L'Associazione adotta come riferimento il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 2 – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti a favore di terzi. In particolare, svolge il proprio lavoro a supporto della Fondazione Casa della Carità "Angelo Abriani" di seguito denominata "Casa della Carità".

Art 3 - Attività di interesse generale

L'Associazione persegue obiettivi di solidarietà nel campo civile, sociale, culturale in diretta collaborazione con gli organi istituzionali della Fondazione Casa della Carità. Tra le attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 esercita in via principale le seguenti attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali:

- 1) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 3) beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 4) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 5) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- 6) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- 7) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 8) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In particolare, l'Associazione si propone di offrire alla Fondazione Casa della Carità uno staff di volontari in grado di accompagnare ed aiutare, in modo adeguato efficace e corretto, i collaboratori e responsabili della Casa della Carità impegnati nelle diverse aree sia operative e culturali svolte e promosse dalla Casa.



Art. 4 – Attività diverse

L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati ai sensi delle norme vigenti in materia e realizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione nel rispetto delle proprie finalità statutarie.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Può inoltre compiere tutte le operazioni patrimoniali e finanziarie occorrenti per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Versamenti dei Soci
- Beni Mobili e Immobili che diverranno proprietà dell'Associazione
- Fondi di Riserva costituiti con eccedenze di Bilancio
- Erogazioni, Donazioni, Lasciti testamentari.



Art. 6 – Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

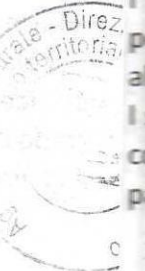
I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea, in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci



I Soci sono tenuti a osservare il presente Statuto e a impegnarsi attivamente secondo le proprie possibilità nell'ambito associativo, per contribuire a realizzarne gli scopi. Al momento dell'adesione all'Associazione ogni socio deve prendere conoscenza dello statuto controfirmandone l'accettazione.

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.



La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito del 31 marzo di ogni anno.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione
- d) di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali
- e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- f) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo
- Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

La qualità di socio si perde inoltre, oltre che per dimissioni volontarie, per decadenza (dovuta a morosità nel versamento di almeno due quote annuali e/o in assenza reiterata alle assemblee sociali) e per esclusione (causa gravi motivi morali e disciplinari).

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

La istruttoria del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può far valere le proprie ragioni in Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo averlo ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e

Buq

documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vice Presidente
- e) Il Segretario
- f) Il Tesoriere;
- g) L'organo di controllo se previsto dalla legge

Tutte le cariche associative sono gratuite. E' comunque dovuto il rimborso delle spese sostenute , nell'interesse e per conto dell'Associazione, da chi ne abbia avuto autorizzazione da parte del Presidente o Vice Presidente e solo dietro rispetto delle finalità associative e in armonia con le direttive impartite dagli organi preposti, comunque con l'osservanza della massima riservatezza su notizie e fatti riguardanti le persone incontrate.

Art. 11 – Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

All'Assemblea partecipano il Presidente ed il Direttore della Casa della Carità senza diritto di voto

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) Stabilire le linee generali dell'associazione;
- b) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- c) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- e) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- g) deliberare sulle materie comunque sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei

soci regolarmente iscritti;

- h) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- i) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- j) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati da almeno 3 anni. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore della Casa Della Carità. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio Direttivo questi verrà sostituito con il primo non eletto. Nel corso della prima Assemblea per l'approvazione del bilancio l'Assemblea provvederà alla nomina del nuovo membro.

Il nuovo consigliere scadrà contemporaneamente a quelli eletti.

Art. 16 Competenze del consiglio direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e Straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione che non sia stabilita dalla Legge o dallo Statuto o da una delibera dell'Assemblea.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il rendiconto/bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) definire l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) accertare a maggioranza semplice le condizioni di decadenza del socio moroso o non attivo da almeno 3 mesi;



- d) deliberare a maggioranza assoluta l'esclusione del socio censurabile per gravi motivi morali o disciplinari;
- e) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- f) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- g) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- j) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- k) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- l) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- m) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.



Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.



Art. 18 - Il Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- promuove lo sviluppo dell'Associazione e ne coordina le attività impartendo le necessarie direttive di carattere operativo e organizzativo
- cura l'esecuzione dei Deliberati dell'assemblea e del Consiglio
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Assiste il Presidente e il Vice Presidente nello svolgimento delle loro funzioni specialmente per il buon funzionamento degli Organi Collegiali.

Art. 20 - Il Tesoriere

Cura la normale amministrazione e la tenuta dei libri contabili, predispone altresì le bozze dei Bilanci
Esercita la funzione di tesoriere

Art. 21 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

- 
- e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - l) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile/giugno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

La relazione di bilancio deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato

...dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso
l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a
devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai
principi generali dell'ordinamento giuridico.